NON CONFORMITA' SU SALUTE E SICUREZZA RILEVATE IL 23/12/13 PRESSO L'AZIENDA

1. PREMESSA

Il 23/12/13, nell'ambito di una riunione indetta da Cobas e Usb e tenutasi presso la sede aziendale, in occasione dell'elezione della nuova RSU, sono stati analizzate, assieme ai lavoratori presenti, le principali non conformità relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Nel seguito sono riportate, divise per argomento, tali non conformità, il relativo riferimento normativo e/o contrattuale, le azioni da intraprendere da parte dell'azienda per eliminarle o ridurne l'impatto negativo, secondo quanto disposto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

2. CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI VEICOLI OPERATIVI

2.1 Non conformità rilevate

1) Sono presenti le seguenti reiterate non conformità relative alla sicurezza degli automezzi aziendali (veicoli raccolta rifiuti, spazzatrici, ecc.):
   - gomme usurate e con battistrada liscio;
   - specchietti retrovisori rotti;
   - indicatori di direzione non funzionanti;
   - indicatore acustico di retromarcia non funzionante;
   - mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza (presenza uomo in pedana, fine corsa paratia di espulsione, ecc.);
   - rottura del parabrezza;
   - assenza sugli automezzi del manuale delle istruzioni;
   - revisione scaduta.

   Soltanto in qualche caso (difetti di lieve entità e risolvibili in breve tempo), i difetti, segnalati dai conducenti, vengono eliminati prima dell'inizio del servizio, oppure (difetti macroscopici e che comportano notevole rischio) l'automezzo viene messo fuori servizio e al conducente viene assegnato un altro automezzo. Nella maggior parte dei casi invece, l'eliminazione dei difetti (anche quelli più gravi) non avviene immediatamente e prima dell'inizio del servizio, ma in tempi successivi anche lunghi.
2) Prima di prendere in carico l'automezzo a inizio turno, i conducenti controllano lo stato dell'automezzo e segnalano, al responsabile manutenzione, mediante specifica modulistica aziendale, i difetti riscontrati. Relativamente a tali segnalazioni non viene formalizzato in nessun modo l'avvenuta presa visione da parte dei responsabili aziendali.
3) I conducenti sono spesso costretti, su indicazione del proprio preposto, a prendere servizio con l'automezzo che presenta carenze anche importanti per la sicurezza, che potrebbero causare incidenti con danni a sé stessi o ad altri e per le quali i conducenti stessi potrebbero essere chiamati in causa.
4) Inoltre i conducenti sono costretti a prendere servizio con l'automezzo che presenta non conformità relative agli obblighi definiti dal Codice della Strada, con rischio di sanzioni, decurtazione dei punti della patente, ritiro della stessa.

2.2 Riferimenti normativi e contrattuali

1) In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 71, comma 1: "*Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie*";
   - D.Lgs.81/08, articolo 70, commi 1 e 2: "*Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma, precedente e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive*

comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V";

- CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.Lgs.81/08*";
- Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".

In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di provvedere immediatamente alla eliminazione di difetti relativi ai sistemi di sicurezza degli automezzi, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:

- D.Lgs.81/08, articolo 71, comma 4, lettera a), numero 2): "*Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza* [...] *e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione*";
- CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *adotta e aggiorna ove necessario le misure di sicurezza e di protezione della salute appropriate a eliminare o ridurre al minimo i rischi accertati* [...]";
- Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".

2) In merito all'obbligo per i lavoratori di segnalare ai propri superiori ogni problematica rilevata sugli automezzi di servizio, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 20, comma 2, lettera e): "*I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi* [...], *nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il lavoratore", comma 4: "*Il lavoratore ha l'obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs.81/08* [...], *segnalare immediatamente qualsiasi condizione o situazione di pericolo di cui venga a conoscenza*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 67, comma 1: "[...] *il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo a lui affidato sia in perfetto stato di funzionamento: in caso contrario deve avvertire immediatamente l'azienda*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 67, comma 2: "*Il conducente deve altresì assicurare, attraverso i necessari interventi e/o controlli e/o segnalazioni, il buon funzionamento ed il mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo affidato, così come definiti dal Codice della strada e/o da eventuali regolamenti aziendali*";
   - Norme regolamentari per il personale, articolo 2.2, comma 11: "*Il dipendente ha l'obbligo di* [...] *segnalare immediatamente qualunque condizione o situazione di pericolo cui venga a conoscenza*".
3) In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di non richiedere ai conducenti di prendere servizio con l'automezzo che presenta carenze anche importanti per la sicurezza, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 18, comma 1, lettera f): "*Il datore di lavoro* [...] *e i dirigenti,* [...] *devono richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro* [...]";
   - D.Lgs.81/08, articolo 18, comma 1, lettera m): "*Il datore di lavoro* [...] *e i dirigenti* [...] *devono astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.Lgs.81/08*";

- Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".

4) In merito all'obbligo per l'azienda di farsi totalmente carico di ogni possibile conseguenza che derivi al conducente da inosservanza al Codice della Strada, causate da non conformità degli automezzi, che siano stati segnalate dai lavoratori, ma non risolti dall'azienda stessa, si applicano i seguenti riferimenti contrattuali:
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 67, comma 3: "*Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza e incuria* [e, di conseguenza, non è responsabile per contravvenzioni imputabili a negligenza e incuria da parte dell'azienda]";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 67, comma 4: "*Secondo quanto disciplinato dall'articolo 126 bis del Codice della Strada* [...], *in caso di decurtazione di punti della patente di guida (attestata da specifico Verbale di contestazione e/o accertamento) per effetto di infrazioni al Codice medesimo commesse nel corso dello svolgimento delle mansioni e comprovatamente non imputabili alla personale responsabilità del conducente, il recupero dei punti consentito attraverso la frequenza di opportuni corsi di aggiornamento, autorizzati dal competente ministero, avviene a carico dell'azienda*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 67, comma 5: "*Il conducente al quale, per motivi che non comportino il licenziamento, sia ritirata la patente dall'Autorità competente, avrà diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso; durante questo periodo dovrà essere adibito ad altre mansioni e la sua retribuzione globale verrà determinata in base all'articolo 16, comma 1* [del vigente CCNL]".

2.3 Azioni da intraprendere da parte dell'azienda

1) L'azienda deve dotarsi di un'organizzazione manutentiva e di gestione dei ricambi in grado di fare fronte, nei tempi tecnici strettamente necessari, a ogni guasto o anomalia rilevata sugli automezzi.
2) Poiché la segnalazione dei difetti relativi alla sicurezza degli autoveicoli da parte dei conducenti è obbligo di legge e contrattuale a carico dei lavoratori, l'azienda deve predisporre un sistema di formalizzazione delle segnalazioni mediante modulo in duplice copia da firmare da parte del lavoratore e da controfirmare da parte del preposto aziendale (responsabile manutenzione) a cui è stata fatta la segnalazione. Una copia deve rimanere al lavoratore per attestare l'avvenuta segnalazione.
3) L'azienda deve predisporre un sistema di formalizzazione, mediante il modulo di cui sopra, della richiesta al conducente da parte di preposto aziendale (capoturno) di iniziare il servizio, anche in presenza di anomalie, specificando che in tal caso il conducente è manlevato da qualunque responsabilità relativa alle anomalie presenti e segnalate sull'automezzo.
4) Inoltre in caso di anomalie o difetti passibili, secondo il Codice della Strada, di sanzioni, decurtazione dei punti della patente, ritiro della stessa al conducente, l'azienda deve redigere specifica procedura aziendale che imponga il fermo immediato dell'automezzo, fino a che le anomalie o i difetti siano stati eliminati. In alternativa l'azienda deve farsi totalmente carico di ogni possibile conseguenza che derivi al lavoratore, mediante pagamento dell'ammenda, pagamento dei corsi di recupero punti da svolgersi presso scuola guida e in orario di lavoro, spostamento del lavoratore ad altra mansione in caso di ritiro della patente a parità di inserimento contrattuale.

3. CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE

3.1 Non conformità rilevate

1) Attualmente l'azienda non provvede al lavaggio degli indumenti da lavoro per le mansioni operative, per le quali gli indumenti da lavoro, proteggendo i lavoratori da agenti pericolosi per la salute, costituiscono a tutti gli effetti DPI. Il lavaggio degli indumenti da lavoro viene quindi eseguito in proprio dai lavoratori.
2) All'interno degli spogliatoi non sono presenti per tutti i lavoratori gli armadietti. Inoltre gli armadietti per il vestiario presenti non sono a doppio scomparto (indumenti da lavoro/indumenti privati).

3.2 Riferimenti normativi e contrattuali

1) In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro per tutte le mansioni operative, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 77, comma 4: "*Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante*";
   - Circolare Ministero del Lavoro 26/04/99, n.34: "*L'articolo 43, comma 4, del D.Lgs.626/94* [ora articolo 77, comma 4 del D.Lgs.81/08] *prevede che il datore di lavoro debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei DPI ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche* [...]*. Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 64A, comma 1: "*La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di DPI individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 64B, commi 4 e 5: "*Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono* [indumenti ad alta visibilità] *rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (DPI) ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni. Rientrano altresì tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche*";
   - Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".
2) In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di provvedere alla fornitura per tutte le mansioni operative e per ogni singolo lavoratore di un armadietto a doppio scomparto (indumenti da lavoro/indumenti privati), si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 64, comma 1, lettera a): "*Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1* [...]";
   - D.Lgs.81/08, articolo 63, comma 1: "*I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV*";
   - D.Lgs.81/08, Allegato IV, punto 1.12: "*Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici* [...]. *Gli spogliatoi devono essere* [...] *convenientemente arredati. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente* [...]*. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.Lgs.81/08*";
   - Codice etico aziendale, Titolo 1, articolo 1.8: "*Ai dipendenti e collaboratori, la cui integrità fisica e morale è considerata valore primario dell'azienda, vengono garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri*";
   - Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".

3.3 Azioni da intraprendere da parte dell'azienda

1) L'azienda deve provvedere, a proprio totale onere e responsabilità, al lavaggio e all'igienizzazione degli indumenti da lavoro, presso ditta specializzata e abilitata e che rilasci al termine del trattamento certificato di igienizzazione degli indumenti.
2) L'azienda deve fornire, per ciascun lavoratore delle mansioni operative, un armadietto personale a doppio scomparto (indumenti da lavoro/indumenti privati). I locali destinati a spogliatoio devono essere abbastanza ampi per consentire l'agevole ed ergonomica sistemazione di tutti gli armadietti.

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

4.1 Non conformità rilevate

1) Alcuni preposti non fanno utilizzo dei DPI, anche se eseguono mansioni operative per le quali essi sono necessari, in relazione alla specifica valutazione dei rischi eseguita.
2) Nel periodo estivo agli addetti operativi sono forniti gilet ad alta visibilità da indossare sopra la maglietta. Ciò è causa di disagio microclimatico dovuto alle elevate temperature presenti e al fatto di dover indossare un doppio indumento.
3) Per il lavoratori addetti all'impianto di compostaggio, l'azienda fornisce un unico facciale filtrante con grado di protezione FFP3. Ogni ulteriore facciale resosi necessario per sopraggiunta inefficienza dello stesso deve essere acquistato dagli addetti.

4.2 Riferimenti normativi e contrattuali

1) In merito all'obbligo per i preposti, adibiti a mansioni operative, di utilizzare i DPI definiti in relazione alla specifica valutazione dei rischi, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 20, comma 2, lettera d): "*I lavoratori devono in particolare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione*";
   - D.Lgs.81/08, articolo 77, comma 2: "*In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il lavoratore", comma 4: "*Il lavoratore ha l'obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs.81/08* [...] *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi di sicurezza, i DPI* [...]";
   - Norme regolamentari per il personale, articolo 2.2, comma 11: "*Il dipendente ha l'obbligo di* [...] *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi di sicurezza, i DPI* [...]".
2) In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di fornire ai lavoratori DPI che tengano conto anche delle esigenze ergonomiche e in particolare nel periodo estivo magliette ad alta visibilità anziché l'insieme maglietta con gilet ad alta visibilità, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 76, comma 2, lettera b) e c): "*I DPI devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.Lgs.81/08*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 64B, comma 3: "*Le caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo dei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad alta visibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al Decreto Ministero Lavori Pubblici 09/06/95 (G.U. 27/07/95, n.174)*";
   - Decreto Ministero Lavori Pubblici 09/06/95 Allegato 1, punto 5.7: "*Dovranno essere osservati i requisiti ergonomici definiti al punto 4 della norma EN 343:1993*".
3) In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di fornire gratuitamente ai lavoratori DPI in relazione a cui sono sottoposti, con particolare riferimento ai facciali filtranti per l'impianto di compostaggio, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:

- D.Lgs.81/08, articolo 18, comma 1, lettera d): "*Il datore di lavoro* [...] *e i dirigenti,* [...] *devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale* [...]";
- D.Lgs.81/08, articolo 76, comma 4, lettera a): "*Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante* [...] *le sostituzioni necessarie* [...]";
- CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 64A, comma 1: "*La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di DPI individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore*";
- Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".

4.3 Azioni da intraprendere da parte dell'azienda

1) L'azienda deve vigilare affinché tutti i lavoratori, compresi i preposti, impegnati anche saltuariamente in attività che lo richiedono, facciano uso dei DPI definiti a seguito di specifica valutazione dei rischi, chiedendo il rigoroso rispetto dell'obbligo del loro utilizzo.
2) L'azienda deve fornire ai lavoratori per il periodo estivo, anziché gilet ad alta visibilità da indossare sopra la maglietta, magliette ad alta visibilità, conformi a norma UNI EN ISO 20471:2013.
3) L'azienda deve fornire agli addetti all'impianto di compostaggio a titolo gratuito un numero di facciali filtranti adeguato a normali condizioni di utilizzo, anche in caso di smarrimento di uno di essi.

5. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

5.1 Non conformità rilevate

1) Sono presenti le seguenti situazioni lavorative che possono comportare un elevato rischio da movimentazione manuale dei carichi (azioni di sollevamento e azioni di traino/spinta di carichi):
   - spostamento manuale per lo svuotamento di cassoni in grigliato di acciaio (peso a vuoto circa 170 kg, peso a pieno carico circa 250 kg) anche su terreno accidentato e con cadenza elevata (circa 50 cassoni in 6 ore), con notevole sforzo di traino;
   - sollevamento manuale dei contenitori del vetro o del verde fino ad altezza di circa due metri nel caso di utilizzo di veicoli a vasca e senza sportello, con notevole sforzo di sollevamento;
   - spostamento manuale di cassonetti da 1.100 litri a quattro ruote su terreno sconnessi, con notevole sforzo di traino.

5.2 Riferimenti normativi e contrattuali

1) In merito all'obbligo per il datore dell'azienda di valutare il rischio da movimentazione manuale dei carichi per tutte le attività eseguite dai lavoratori e all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di ridurre al minimo tale rischio, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 168, comma 1: "*Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori*";
   - D.Lgs.81/08, articolo 168, comma 2: "*Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'Allegato XXXIII*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *provvede alla valutazione di tutti i rischi e alla redazione nonché all'aggiornamento ove necessario del relativo documento, DVR* [...]";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.Lgs.81/08*";

- Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".

5.3 Azioni da intraprendere da parte dell'azienda

1) L'azienda deve verificare se la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è condotta secondo quanto disposto dalla normativa ed è coerente con tutte le attività operative eseguite e, nel caso di indici di rischio medio o grave, adottare specifiche misure di prevenzione e protezione (aumento del numero degli operatori addetti alla movimentazione, riduzione della massa e del volume dei contenitori, utilizzo di veicoli con sportello per ridurre l'altezza di sollevamento).

6.SERVIZI CON MONOPERATORE

6.1 Non conformità rilevate

1) Molti dei servizi precedentemente svolti con due operatori, sono ora svolti con singolo operatore che svolge le mansioni sia di conducente, che di addetto alla raccolta dei rifiuti.
   A tale proposito sono presenti le seguenti possibili non conformità:
   - utilizzo da parte di un singolo operatore di attrezzature progettate specificatamente per utilizzo da parte di due operatori;
   - necessità di lasciare incustodito l'automezzo da parte del conducente per tutto il periodo necessario alla raccolta dei rifiuti;
   - demansionamento del conducente alla mansione di addetto alla raccolta rifiuti;
   - peggioramento del profilo di rischio per il conducente (necessità di frequenti salite e discese dall'automezzo lato strada, aumento del carico fisico per la movimentazione dei carichi, aumento dei fattori stressogeni, ecc.).

6.2 Riferimenti normativi e contrattuali

1) In merito all'obbligo per il datore di lavoro dell'azienda di ripetere la valutazione dei rischi, in relazione al passaggio del servizio da doppio operatore a monoperatore e, se necessario, adottare specifiche e ulteriori misure di prevenzione e protezione, sentiti anche gli RLS e le RSU, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 15, comma 1, lettera c): "*Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:* [...] *l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico* [...]";
   - D.Lgs.81/08, articolo 29, comma 3: "*La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata* [...] *in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori* [...]*. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato* [...] *nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *provvede alla valutazione di tutti i rischi e alla redazione nonché all'aggiornamento ove necessario del relativo documento, DVR* [...]";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.Lgs.81/08*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 15, Area conduzione, 3° Livello professionale, Declaratoria: "*Le parti stipulanti convengono che le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata del conducente di auto compattatore come operatore unico ovvero in concorso con altro operatore – introdotte già a partire dall'entrata in vigore della presente classificazione – sono oggetto di esame congiunto tra le imprese e la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per confrontarsi in ordine alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché alle modalità di svolgimento delle mansioni e alle connesse condizioni di lavoro*";
   - Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".

6.3 Azioni da intraprendere da parte dell'azienda

1) L'azienda deve ripetere la valutazione dei rischi specifici per il conducente monoperatore e aggiornare le relative misure di prevenzione e protezione, tenendo in considerazione in particolare:
   - istruzioni per l'uso dei veicoli raccolta rifiuti, come definite dal costruttore e verifica se i veicoli sono abilitati all'uso con monoperatore;
   - verifica delle conseguenze del servizio con monoperatore sul rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada;
   - fattori di rischio specifici introdotti con il servizio monoperatore.

   Di conseguenza l'azienda deve valutare se sussiste un aumento del profilo di rischio per il conducente. Se esiste un aumento dei fattori di rischio, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione, sulla base dei principi normativi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (impossibilità di aumentare i fattori di rischio) è necessario che l'azienda ritorni al servizio con due operatori.

7.SOTTOMANSIONAMENTO E SOVRAMANSIONAMENTO

7.1 Non conformità rilevate

1) Ad alcuni addetti, inquadrati secondo il 2° livello professionale dell'Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, vengono fatte compiere mansioni proprie del 3° livello. In particolare essi sono addetti anche alla guida di automezzi, come compattatori e spazzatrici, che però non sono compresi tra gli automezzi previsti per tale livello dal vigente CCNL. Sussiste pertanto un aumento (ingiustificato da un punto di vista contrattuale) del fattore di rischio, legato alla guida di tali automezzi, per minore esperienza maturata, carenza di informazione, formazione e addestramento.

   Ad alcuni addetti, inquadrati secondo il 4° livello professionale dell'Area conduzione, a causa del passaggio al servizio monoperatore (vedi sopra), vengono fatte compiere mansioni proprie del 3° livello. In particolare essi sono addetti anche alla raccolta dei rifiuti, sia manualmente, sia per mezzo del dispositivo di sollevamento del veicolo, non prevista per tale livello dal vigente CCNL. Sussiste pertanto un aumento (ingiustificato da un punto di vista contrattuale) del fattore di rischio per tale mansione, legato alla movimentazione manuale dei carichi e all'utilizzo di particolari attrezzature del veicolo, per minore esperienza maturata, carenza di informazione, formazione e addestramento.

7.2 Riferimenti normativi e contrattuali

1) In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di rispettare la declaratoria e i profili esemplificativi previsti dal vigente CCNL per tutte le attività lavorative, in relazione, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 18, comma 1, lettera c): "*Il datore di lavoro* [...] *e i dirigenti,* [...] *devono nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 15, Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, 2° Livello professionale, Declaratoria: "*Lavoratori che* [...] *eseguono attività elementari* [...]*, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3* [cioè spazzatrici, innaffiatrici, compattatori]";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 15, Area conduzione, 4° Livello professionale, Declaratoria: "*Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata* [...]*. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (ad esempio autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti, ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (ad esempio aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.)*";
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 15, Area conduzione, 4° Livello professionale, Profili esemplificativi: "*Conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate; autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6*

ton; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 ton; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente; autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati; ecc.".

7.3 Azioni da intraprendere da parte dell'azienda

1) L'azienda deve rispettare la declaratoria e i profili esemplificativi previsti dal vigente CCNL per le attività lavorative a cui assegnare i lavoratori del 2° livello professionale, prevedendo specifiche procedure che impongano al lavoratore di eseguire solo le attività corrispondenti al proprio livello professionale, oppure, in alternativa, modificarne il contratto secondo il 3° livello professionale.
   L'azienda deve rispettare la declaratoria e i profili esemplificativi previsti dal vigente CCNL per le attività lavorative a cui assegnare i lavoratori del 4° livello professionale, prevedendo specifiche procedure che impongano al lavoratore di eseguire solo le attività corrispondenti al proprio livello professionale, eventualmente passando dal servizio monoperatore a quello a doppio operatore.

8.VARIE

8.1 Non conformità rilevate

1) I piazzali della sede operativa dell'azienda risultano in gran parte carenti di segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale per la circolazione, con rischio di incidenti tra automezzi e tra automezzi e pedoni.
2) Il rivestimento dei tetti dei capannoni usati come deposito, magazzino, officina della sede operativa dell'azienda, potrebbe essere (secondo prime considerazioni in merito al loro aspetto e all'epoca di realizzazione), realizzato in cemento-amianto, con rischio di rilascio di fibre pericolose in ambiente di lavoro.

8.2 Riferimenti normativi e contrattuali

1) In merito all'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti dell'azienda di prevedere adeguata segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale per la circolazione, con rischio di incidenti tra automezzi e tra automezzi e pedoni, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 64, comma 1, lettera a): "*Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1* [...]";
   - D.Lgs.81/08, articolo 63, comma 1: "*I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV*";
   - D.Lgs.81/08, Allegato IV, punto 1.4: "*Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno*".
   - CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.Lgs.81/08*";
   - Codice etico aziendale, Titolo 1, articolo 1.8: "*Ai dipendenti e collaboratori, la cui integrità fisica e morale è considerata valore primario dell'azienda, vengono garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri*";
   - Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".
2) In merito all'obbligo per il datore di lavoro dell'azienda di eseguire specifica valutazione dei rischi, in relazione alla eventuale presenza di materiale contenente amianto negli edifici della propria sede, si applicano i seguenti riferimenti normativi e contrattuali:
   - D.Lgs.81/08, articolo 246, comma 1: "*Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti*

attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un' esposizione ad amianto [...]";

- L.257/92, articolo 12, comma 2: "*Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione*";
- Decreto Ministeriale del 06/09/94, Allegato, punto 1, paragrafo 1b): "*Una volta individuati le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere: ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice, ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto, verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente, campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto, mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto, registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio*".
- CCNL dei servizi ambientali 17/06/11, articolo 63, lettera B/1 "Il datore di lavoro", comma 2: "*Il datore di lavoro* [...] *esercita altresì le ulteriori attribuzioni stabilite dal D.Lgs.81/08*";
- Codice etico aziendale, Titolo 1, articolo 1.8: "*Ai dipendenti e collaboratori, la cui integrità fisica e morale è considerata valore primario dell'azienda, vengono garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri*";
- Codice etico aziendale, Titolo 2, Capo III, articolo 2: "*L'azienda opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche la salute e la sicurezza dei propri lavoratori*".

8.3 Azioni da intraprendere da parte dell'azienda

1) L'azienda deve realizzare la segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale per la circolazione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, su tutte le aree di propria pertinenza.
2) L'azienda deve provvedere alla formalizzazione della valutazione del rischio amianto secondo normativa vigente e, se necessario, adottare tutte le corrispondenti misure di prevenzione e protezione necessarie.